



# COMUNE DI GAIARINE

## UFFICIO TRIBUTI

### **Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale I.U.C.**

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 05.09.2014  
MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 19.06.2015  
MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 19.07.2016

## **SOMMARIO**

### **TITOLO I – PRINCIPI GENERALI I.U.C.**

Articolo 1-OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Articolo 2-FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

Articolo 3-RISCOSSIONE

Articolo 4-NORMA DI RINVIO

Articolo 5-ENTRATA IN VIGORE

### **TITOLO II – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA–IMU**

Articolo 1 -OGGETTO E FINALITA’

Articolo 2-PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Articolo 3-DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE  
FABBRICABILI

Articolo 4-SOGGETTI PASSIVI

Articolo 5-SOGGETTO ATTIVO

Articolo 6-BASE IMPONIBILE

Articolo 7-DETERMINAZIONE DELL’ ALIQUOTA E DELL’IMPOSTA

Articolo 8-ESENZIONI/ESCLUSIONI DALL’IMPOSTA

Articolo 9-ASSIMILAZIONI ALL’ ABITAZIONE PRINCIPALE

Articolo 10-VERSAMENTI

Articolo 11-QUOTA RISERVATA ALLO STATO

Articolo 12-DICHIARAZIONE

### **TITOLO III – TASI**

Articolo 1 - OGGETTO

Articolo 2 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Articolo 3 - ESCLUSIONI

Articolo 4 - SOGGETTI PASSIVI

Articolo 5- BASE IMPONIBILE

Articolo 6 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

Articolo 7 - DETRAZIONI

Articolo 8 - VERSAMENTI

Articolo 9 - DICHIARAZIONE

Articolo 10 - SERVIZI INDIVISIBILI

### **TITOLO IV – disposizioni comuni a IMU e TASI**

Articolo 1-ACCERTAMENTO

Articolo 2-SANZIONI ED INTERESSI

Articolo 3-RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 4-RIMBORSI E COMPENSAZIONI

Articolo 5-DILAZIONI DI PAGAMENTO

Articolo 6-CONTENZIOSO

### **TITOLO V - TARI CORRISPETTIVA**

Articolo 1 – RINVIO AL REGOLAMENTO CONSORTILE

# **TITOLO I – PRINCIPI GENERALI I.U.C.**

## **Articolo 1-OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale "IUC.", istituita con l'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 147 del 27.12.2013, Legge di stabilità per l'anno 2014, modificato dalla Legge di Stabilità per il 2016. L'imposta si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali diverse da quelle di categoria catastale A1,A8,A9, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

## **Articolo 2-FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO**

1. Per le componenti IMU E TASI, la Giunta Comunale, ai sensi dell'articolo 11 – comma 4, del Decreto Legislativo n. 504/92, designa il funzionario responsabile a cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Il predetto funzionario sottoscrive tutti i provvedimenti, le richieste, gli avvisi, gli atti connessi al contenzioso, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. Per la componente TARI, applicata in forma di tariffa corrispettiva, responsabile rimane il soggetto gestore del servizio rifiuti.

## **Articolo 3-RISCOSSIONE**

1. Le componenti IMU e TASI dell'Imposta Unica Comunale sono applicate e riscosse direttamente dal Comune, mentre l'applicazione e la riscossione della TARI è effettuata autonomamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

## **Articolo 4-NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia. I valori minimi e massimi contenuti nel presente regolamento devono intendersi automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del regolamento stesso.

## **Articolo 5-ENTRATA IN VIGORE**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2016 a modifica ed integrazione del regolamento approvato con delibera consiliare n. 23 del 05.09.2014 e modificato con delibera consiliare n. 10 del 19.05.2015.

## **TITOLO II – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU**

### **Articolo 1 - OGGETTO E FINALITA'**

1. Il presente titolo abroga il precedente regolamento IMU, approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 05 10.2012 ed integrato con deliberazione consiliare n. 39 del 26.11.2013, e disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 21, e successive modificazioni ed integrazioni, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dal Decreto Legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

### **Articolo 2 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresi l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, nonché i terreni incolti e orticelli.

### **Articolo 3 - DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI**

1. Ai fini dell'imposta di cui al presente Regolamento:
  - a) per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, con categoria catastale da A/1 ad A/9, unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso di acquisto o nuova costruzione, l'immobile costituisce abitazione principale dalla data di stipula dell'atto notarile o della dichiarazione di fine lavori, a condizione che vi siano trasferiti dimora abituale e residenza anagrafica entro e non oltre i successivi 60 giorni, pena la decadenza del beneficio. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
  - b) per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; in presenza di un numero di pertinenze maggiore di quelle previste dalla legge, il soggetto passivo può dichiarare quale intende considerare come pertinenza dell'abitazione principale, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione; in assenza di dichiarazione si considera come tale quella eventualmente accatastata unitamente all'abitazione e, in caso di più pertinenze accatastate, quella con la rendita più elevata;
  - c) per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza;
  - d) per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari.
  - e) per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

#### **Articolo 4 - SOGGETTI PASSIVI**

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:
  - a) il proprietario di fabbricati, aree edificabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività di impresa;
  - b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
  - c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
  - d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto;
  - e) il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione.

#### **Articolo 5 - SOGGETTO ATTIVO**

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Gaiarine relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio, fatto salvo quanto stabilito dal successivo articolo 12.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

#### **Articolo 6 - BASE IMPONIBILE**

- 1 La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011 e successive modifiche ed integrazioni.
- 2 Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dalla legge.
- 3 Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
- 4 Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui all'articolo 8 del presente titolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, il moltiplicatore di legge;
- 5 Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
- 6 In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d), e),f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
- 7 Per gli immobili classificati catastalmente nelle "categorie fittizie" F2-F3-F4 e per tutti i fabbricati sprovvisti di rendita, ricadenti in aree edificabili di PRG o P.I., la valutazione dovrà essere riferita all'intero lotto su cui lo stesso immobile insiste.

Per gli immobili classificati catastalmente nelle “categorie fittizie” F2-F3-F4 e per tutti i fabbricati sprovvisti di rendita, ricadenti in aree agricole il valore sarà determinato prendendo a base la volumetria del manufatto.

8 Ai fini della riduzione dell'insorgenza del contenzioso tributario in materia di aree edificabili, con deliberazione della Giunta o del Consiglio Comunale possono essere stabiliti periodicamente e per zone omogenee i valori di riferimento dei terreni edificabili. Gli eventuali valori di riferimento deliberati potranno essere aggiornati annualmente in sede di approvazione della programmazione di bilancio; qualora non venissero aggiornati, si riterranno confermati i valori dell'anno precedente.

9 Non si procede ad accertamento per le aree edificabili qualora il contribuente abbia versato l'imposta sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato secondo i valori di cui al comma 8 del presente articolo.

10 La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. La riduzione dell'imposta prevista per legge, si applica dalla data di presentazione della domanda per l'accertamento dell'inagibilità e inabitabilità oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva, in osservanza alle disposizioni vigenti in materia, attestante lo stato di inagibilità o inabitabilità ed il mancato utilizzo;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado, vale a dire genitori e figli (comodatari), che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che: il contratto di comodato sia registrato, il comodante possieda un solo immobile in Italia; il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione sempre delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
- d) ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. L'immobile deve essere inutilizzato, deve trovarsi in una situazione di degrado fisico e strutturale sopravvenuto ovvero, deve essere diroccato, pericolante, con evidenti e vistosi cedimenti della struttura verticale (muri) e/o orizzontale (solai, copertura), non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, privo di allacciamento ai servizi di rete, reso inaccessibile (con apposizione di lucchetti, travi, recinzioni) vista la pericolosità dell'immobile stesso. Non possono essere considerati inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, manutenzione, recupero, restauro, ristrutturazione, ammodernamento o al miglioramento degli edifici. Lo stato di inagibilità dichiarato potrà essere oggetto di verifica da parte dell'Ufficio Tecnico comunale.

## **Articolo 7 - DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DELL'IMPOSTA**

1. Le aliquote e le detrazioni del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 e dall'art. 1, comma 380, let. G, della Legge 24/12/2012, n. 228 e comunque nell'esercizio della potestà regolamentare del citato Decreto Legislativo n. 446/97, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e le detrazioni vigenti nell'anno precedente.
2. La delibera di approvazione delle aliquote acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e i suoi effetti retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di approvazione.

## **Articolo 8 – ESENZIONI/ESCLUSIONI DALL'IMPOSTA**

L'Imu non si applica:

- a) all'abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, e relative pertinenze come definite all'art. 3 comma 1 lettera b del presente titolo., L'esclusione dall'imposta riguarda anche le abitazioni che il Regolamento comunale "assimila" alle abitazioni principali, purché non di cat. A/1, A/8 e A/9;
- b) alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, purché costituisca abitazione principale dell'assegnatario;

- c) ai terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola;
- d) ai fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 13, comma 8 del decreto legge 201/11;
- e) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, comprese quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito richiesto della residenza anagrafica;
- f) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/06/2008;
- g) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- h) ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fino a quando permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- i) ai fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
- j) ai fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- k) ai fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
- l) ai fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810.
- m) ai fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dell'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- n) agli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a) della legge 20 maggio 1985, n. 222;
- o) agli immobili ed i fabbricati adibiti ad esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi. L'esenzione si applica solo con riferimento alla quota spettante al Comune;

## **Articolo 9 - ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Il Comune considera direttamente adibite ad abitazione principale, le seguenti unità immobiliari:
  - a) l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa fosse in precedenza adibita a propria abitazione e non risulti locata;
  - b) l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso".

## **Articolo 10 - VERSAMENTI**

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione del modello e dei codici tributo, nonché con apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art.

- 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo, ai sensi dell'articolo 1, comma 166, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  5. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
  6. Non sono dovuti versamenti se il debito complessivo d'imposta annuale per singolo contribuente è inferiore o uguale ad euro 12,00.=

### **Articolo 11 - QUOTA RISERVATA ALLO STATO**

1. Ai sensi dell'articolo 1 – comma 380, lettera f), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria di cui all'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13.
2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune.
3. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.
4. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui all'articolo 13 del presente regolamento.
5. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

### **Articolo 12 - DICHIARAZIONE**

1. Nei casi in cui le disposizioni di legge vigenti prevedono l'obbligo della dichiarazione, la stessa deve essere presentata su apposito modulo approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di avvenuta variazione. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi purché non si verificano variazioni dei dati ed elementi dichiarati da cui consegue un diverso ammontare dell'imposta, in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute.
2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.



## **TITOLO III – TASI**

### **Articolo 1 - OGGETTO**

1. Il presente titolo disciplina il tributo per i servizi indivisibili, denominato “TASI”, in attuazione dell’articolo 1 - commi dal 669 al 679 e commi dal 681 al 705 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013.

### **Articolo 2 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’Imposta Municipale Propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.
2. È considerata abitazione principale anche l’unità immobiliare ad essa assimilata ai sensi dell’articolo 9, Titolo II<sup>^</sup> del presente regolamento.

### **Articolo 3 - ESCLUSIONI**

1. Sono escluse dalla TASI le abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, così come stabilito dall’articolo 1 - comma 670 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013.

### **Articolo 4 - SOGGETTI PASSIVI**

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
2. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento dell’ammontare complessivo, calcolato applicando l’aliquota di cui al successivo articolo 6. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.

### **Articolo 5 - BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria di cui all’articolo 13 del Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

### **Articolo 6 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE**

1. Il Consiglio Comunale approva, entro il termine fissato dalle norme statali, le aliquote TASI, in conformità con i servizi e i costi alla cui copertura la TASI è diretta.
2. In mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell’articolo 1 - comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

### **Articolo 7 - DETRAZIONI**

1. Il Comune, con la medesima deliberazione del Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI, può stabilire l’applicazione di detrazioni, fino a concorrenza del tributo dovuto, ai sensi dell’articolo 1 - comma 731 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013.

2. In mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, le detrazioni si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'articolo 1 - comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

### **Articolo 8 - VERSAMENTI**

1. Il tributo è dovuto per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento del tributo dovuto per l'anno di riferimento è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
4. Le somme esposte vanno arrotondate secondo le modalità previste dall'articolo 1 - comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Non sono dovuti versamenti se il debito complessivo d'imposta annuale per singolo contribuente è inferiore o uguale ad euro 12,00.=

### **Articolo 9 - DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, secondo le modalità previste dalla legge. A tal fine, si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
3. Le dichiarazioni già presentate ai fini dell'applicazione dell'ICI e dell'IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.

### **Articolo 10 - SERVIZI INDIVISIBILI**

1. L'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta, è riportata nello schema allegato alla delibera di approvazione delle aliquote.

## **TITOLO IV – Disposizioni comuni a IMU e TASI**

### **Articolo 1 - ACCERTAMENTO**

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Decreto legislativo n. 504 del 1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire e trasmettere atti o documenti.
2. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito atto motivato.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'identificazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito all'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.
5. Non si procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto sia inferiore o pari ad euro 12,00.= con riferimento ad ogni anno d'imposta per singolo tributo e singolo contribuente. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

### **Articolo 2 - SANZIONI ED INTERESSI**

1. Le sanzioni amministrative previste per le violazioni delle disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria sono applicate, in conformità ai decreti Legislativi 18 dicembre 1997 nn. 471, 472 e 473 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

### **Articolo 3 - RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine indicato nell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

### **Articolo 4 - RIMBORSI E COMPENSAZIONI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'art. 3 del presente titolo, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Le somme a debito e/o a credito a titolo di IMU o TASI possono, su richiesta del contribuente essere compensate tra loro e tra annualità diverse. E' inoltre possibile la compensazione dei medesimi tributi tra titolari diversi. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di interessi.
4. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori a €. 12,00= con riferimento ad ogni anno d'imposta per singolo tributo e singolo contribuente.

## **Articolo 5 - DILAZIONI DI PAGAMENTO**

1. Il Comune, su richiesta del contribuente può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la rateizzazione o la sospensione del pagamento delle somme dovute al Comune a titolo di imposta, o risultanti da avvisi di accertamento. La concessione della rateazione o della sospensione sarà subordinata alla valutazione della morosità pregressa del contribuente e comporterà l'applicazione di interessi al tasso legale vigente alla data di presentazione dell'istanza. La sospensione del pagamento non può essere concessa per un periodo superiore a 6 mesi e la rateizzazione sarà determinata in rapporto all'entità del debito complessivo:
  - per importi inferiori a € 500,00 nessuna rateizzazione,
  - per importi da € 500,01 a € 5.000,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili,
  - per importi da € 5.000,01 a € 30.000,00 fino ad un massimo di 18 rate mensili,
  - per importi da € 30.000,01 ed oltre fino ad un massimo di 24 rate mensili.
2. In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione e non potrà più essere rateizzato.
3. La domanda di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di pagamento dell'imposta o degli avvisi di accertamento e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà finanziaria mediante:
  - autocertificazione ai sensi della legge 445/2000, e s.m.e i. per importi inferiori ad € 5.000,00;
  - idonea documentazione (dichiarazioni dei redditi, bilanci, documenti di istituto di credito, ecc.) per importi superiori ad € 5.000 e fino ad € 30.000;Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore a € 30.000,00, il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o assicurativa che copra l'importo totale delle somme dovute per il periodo di rateizzazione .
4. E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento); in tal caso le soglie di importo di cui ai commi precedenti si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui viene chiesta la dilazione.

## **Articolo 6 - CONTENZIOSO**

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione ai sensi del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti da specifiche norme

## **TITOLO V - TARI CORRISPETTIVA**

### **Articolo 1 - RINVIO AL REGOLAMENTO CONSORTILE**

1. Per la disciplina della TARI si rinvia al Regolamento consortile approvato in sede di Assemblea del Consorzio per i servizi di Igiene del Territorio. (C.I.T.)

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto come in appresso.

IL PRESIDENTE  
F.to Cappellotto Mario

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Fontan Rolando

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 124 - TUEL 267/2000)

N. \_\_\_\_\_ Reg. Atti Pubblicati

Il Sottoscritto, certifica che copie del presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio il giorno \_\_\_\_\_ e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA  
F.to Perino Elena

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' IN MANCANZA DI CONTROLLO PREVENTIVO**

La presente deliberazione non avendo riportato nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce per vizi di legittimità, competenza o contrasto, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del TUEL 267/2000 è

**DIVENUTA ESECUTIVA IL** \_\_\_\_\_

Lì \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA  
Perino Elena